



Comunità della
VALLE DI SOLE

**Regolamento disciplinante la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni, comitati, fondazioni, con finalità
socialmente utili senza scopo di lucro**

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 28.03.2019

INDICE

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Pubblicità e trasparenza
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Attività culturali ed educative
- Art. 6 – Attività sportive e ricreative
- Art. 7 – Attività sociali
- Art. 8 – Attività economiche
- Art. 9 – Attività di tutela valori ambientali
- Art. 10 – Solidarietà e volontariato per la protezione civile
- Art. 11 – Iniziative a carattere straordinario e non ricorrente
- Art. 12 – Modalità di presentazione delle richieste
- Art. 13 – Criteri di ammissibilità
- Art. 14 – Casi di esclusione
- Art. 15 – Istruttoria delle richieste e graduatoria
- Art. 16 – Tempi del procedimento
- Art. 17 – Termine e documentazione per la liquidazione del contributo
- Art. 18 – Rideterminazione contributo
- Art. 19 – Revoca contributo
- Art. 20 – Responsabilità
- Art. 21 – Applicazione
- Art. 22 – Disposizione transitoria

Art. 1
Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico ad enti, associazioni, comitati, fondazioni e soggetti pubblici e privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, in conformità allo statuto della Comunità della Valle di Sole, di seguito denominata semplicemente Comunità, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

Art. 2
Pubblicità e trasparenza

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi a carattere economico da parte della Comunità.
2. La Comunità pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.
3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati all'albo telematico della Comunità per la durata prevista dalla legge, nonché, ricorrendone i presupposti, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" (sottosezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione*") del sito web istituzionale.
4. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

Art. 3
Finalità

1. La Comunità assume ogni iniziativa ed attività diretta a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del proprio territorio, rafforzandone l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione e concorrendo all'individuazione come comunità locale avente interessi ed obiettivi propri.
2. I settori di intervento per i quali la Comunità può concedere contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono, di norma, i seguenti:
 - a) culturale ed educativo;
 - b) sportivo, ricreativo e del tempo libero;
 - c) promozione sociale e sviluppo del volontariato;
 - d) sviluppo turistico ed economico;
 - e) solidarietà e volontariato per la protezione civile;

- f) valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico;
- g) promozione e conoscenza del territorio della Valle di Sole;
- h) tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta dalla Comunità a favore di:
 - a. enti pubblici e privati, per le attività che gli stessi esplicano, senza fini di lucro, a beneficio della popolazione del territorio della Valle di Sole;
 - b. associazioni, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività, senza fini di lucro, in favore della popolazione del territorio della Valle di Sole.

2. Nel caso in cui le iniziative realizzate siano di eccezionale rilevanza ed in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per l'intero territorio della Valle di Sole, possono essere concessi contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico anche a soggetti che operano professionalmente od occasionalmente nell'esercizio di attività commerciale o di impresa.

3. L'intervento della Comunità a favore delle iniziative ritenute particolarmente meritevoli può avvenire anche attraverso le modalità del patrocinio o della compartecipazione.

4. **Il patrocinio** da parte della Comunità per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione della Comunità.
La domanda del patrocinio deve essere presentata prima dello svolgimento dell'iniziativa, indicando i seguenti elementi essenziali:
 - denominazione dell'iniziativa;
 - tempi e luoghi di svolgimento;
 - finalità dell'iniziativa;
 - programma e modalità di svolgimento.La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui provvede alla promozione dell'iniziativa, recando su tutto il materiale pubblicitario la seguente dicitura : "*con il patrocinio della Comunità della Valle di Sole*".

5. **La compartecipazione** deve prevedere il coinvolgimento diretto della Comunità nelle fasi di definizione dei contenuti e/o di coordinamento e/o di attuazione delle iniziative proposte, le quali devono risultare conformi agli obiettivi stabiliti dai documenti programmatici della Comunità stessa.

6. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale (codice fiscale).

7. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta a favore di enti o associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali.
8. I contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico non devono in ogni caso sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti da altri enti, se non per la parte di spesa che non risulta già coperta da contribuzione da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.

Art. 5

Attività culturali ed educative

1. L'intervento della Comunità per promuovere e sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative, ivi comprese quelle di conoscenza del territorio della Valle di Sole, è rivolto principalmente:
 - a. a favore dei soggetti che svolgono attività permanente in ambito culturale ed educativo sul territorio della Valle di Sole;
 - b. a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali, musicali, artistiche e/o letterarie nel territorio della Valle di Sole;
 - c. a favore di soggetti che organizzano convegni e manifestazioni che rivestono rilevante interesse per il territorio della Valle di Sole e per la sua valorizzazione;
 - d. a favore di soggetti che promuovono scambio di conoscenze educative e culturali con altre comunità nazionali o straniere.
2. L'eventuale concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene disposta in considerazione dell'effettiva rilevanza culturale ed educativa che l'attività o l'iniziativa riveste per la popolazione del territorio della Valle di Sole nonché dei benefici diretti che la stessa è in grado di apportare.

Art. 6

Attività sportive e ricreative

1. L'intervento della Comunità a sostegno delle attività sportive è finalizzato alla promozione della pratica dello sport dilettantistico ed amatoriale e della formazione educativa e sportiva, in modo particolare, dei giovani.
2. La Comunità interviene inoltre a sostegno di associazioni che, senza finalità di lucro, curano la pratica di attività sportive, fisico-motorie, ludico-ricreative e del tempo libero in favore della popolazione del territorio della Valle di Sole, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e ai portatori di handicap.

Art. 7
Attività sociali

1. La Comunità interviene a sostegno di associazioni, comitati e fondazioni che, senza fini di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di svolgere un'attività finalizzata alla prevenzione del disagio sociale, attraverso la rimozione delle cause che possono determinare l'insorgere degli stati di bisogno e di aiutare le persone che versino in uno stato di bisogno.

Art. 8
Attività economiche

1. L'intervento della Comunità a sostegno delle attività e delle iniziative nei settori turistici ed economici è finalizzato a promuovere in particolare:
 - a) l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili che rivestono rilevante interesse per la popolazione del territorio della Valle di Sole e per la sua valorizzazione nell'ambito dell'agricoltura, del turismo, del commercio e dell'artigianato locale;
 - b) l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine del territorio della Valle di Sole, del suo patrimonio storico e delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici.

Art. 9
Attività di tutela valori ambientali

1. Gli interventi della Comunità a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

Art. 10
Solidarietà e volontariato per la protezione civile

1. La Comunità può assegnare contributi per attività di volontariato nel settore della protezione e assistenza della popolazione del territorio in caso di calamità naturali o eventi eccezionali.
Può inoltre assegnare contributi ad associazioni ed enti – anche aventi sede fuori del territorio della Comunità – per specifici progetti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o che svolgano sul territorio della Valle di Sole attività di sensibilizzazione della popolazione locale alle tematiche della solidarietà, anche internazionale.

Art. 11

Iniziative a carattere straordinario e non ricorrente

1. Le iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario, non ricorrente con rilevanza **regionale, nazionale e/o internazionale**, organizzate nel territorio della Comunità della Valle di Sole e per le quali l'Amministrazione ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta dei soggetti richiedenti, un intervento dell'Ente, possono essere ammesse a contributo se esiste in bilancio la disponibilità di mezzi finanziari necessari. Al riguardo i soggetti richiedenti devono presentare i documenti di cui all'art. 12 c. 2, entro la scadenza prevista all'art. 12 c.5.
2. La documentazione sopra indicata viene sottoposta all'esame del Comitato che ne determina l'assegnazione sulla base della rilevanza dell'iniziativa rispetto agli scopi statutari della Comunità, prescindendo dai criteri di ammissibilità previsti dal successivo art. 13.
3. Per quanto riguarda la liquidazione del contributo concesso si rinvia alle disposizioni del successivo art. 17.

Art. 12

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Comunità (Allegato A).
2. In particolare i soggetti interessati alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
 - a. relazione illustrativa dettagliata dell'attività oggetto del contributo, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti (preventivato), obiettivi, benefici attesi per la Comunità della Valle di Sole (fattori sociali, economici o culturali) nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare la concessione del finanziamento da parte della Comunità;
 - b. idoneo materiale informativo;
 - c. modulo predisposto dalla Comunità relativo al settore di intervento e strutturato ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 13;
 - d. preventivo delle entrate e delle spese relative all'attività per la quale è richiesto il contributo, con chiaramente indicato l'entità di eventuali disponibilità finanziarie proprie del richiedente, nonché l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti che vengono richiesti o che si prevede di ottenere;
 - e. dichiarazione di assenza di cause ostative alla concessione di contributo previste dalla legge o dal presente regolamento.

Alle domande prive degli elementi indispensabili per lo svolgimento dell'istruttoria e per l'attribuzione dei relativi punteggi non verrà riconosciuto alcun punteggio.

3. La domanda redatta sugli appositi moduli e debitamente integrata da marca da bollo, è trasmessa alla Comunità secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) consegna a mano presso gli uffici;
 - b) a mezzo lettera;
 - c) a mezzo lettera raccomandata;In questi casi fa fede, ai fini delle scadenze e ad ogni altro fine di legge e di regolamento, la data di ricezione presso il protocollo della Comunità.
 - d) a mezzo posta elettronica certificata (Pec) del soggetto richiedente;
 - e) a mezzo raccomandata AR.In questi casi fa fede, ai fini delle scadenze e ad ogni altro fine di legge e di regolamento, la data di spedizione.
4. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, il Comitato esecutivo della Comunità della Valle di Sole provvede alla relativa valutazione ai fini dell'eventuale concessione del contributo.
5. Le domande volte ad ottenere la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere presentate, a pena di esclusione, **entro e non oltre il termine del 31 dicembre dell'anno precedente** a quello di svolgimento dell' iniziativa o attività. Tale termine non si applica alle domande inerenti le attività e le iniziative alle quali la Comunità partecipa ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del presente regolamento.
6. Le domande di contributo per singole iniziative non ripetitive, non programmate e non definite nel termine di cui al comma 5, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
7. Non possono essere presentate domande di contributo per iniziative già effettuate o in corso di svolgimento alla data di presentazione della domanda.

Art. 13

Criteri di ammissibilità

1. La concessione, con relativa quantificazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei settori indicati negli articoli precedenti viene disposta dal Comitato esecutivo della Comunità sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:
 - a) la valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta e la coerenza della stessa con gli obiettivi previsti dagli specifici documenti programmatici della Comunità in materia sociale, economica, culturale, ambientale, sportivo etc.;
 - b) la capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici;
 - c) la capacità di operare a sostegno delle fasce deboli e della terza età;
 - d) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:
 - partecipazione nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti;
 - coinvolgimento del mondo giovanile;
 - coinvolgimento di soggetti diversamente abili;

- grado di apporto del volontariato, purché in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali;
 - possesso di una certificazione familiare ai sensi della vigente normativa provinciale in materia ("Family Audit" o "Family") da parte dell'organizzazione proponente l'attività o l'iniziativa per la quale è richiesto un contributo;
- e) la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;
 - f) l'ampiezza della potenziale utenza coinvolta;
 - g) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - h) le caratteristiche di impostazione dell'attività o dell'iniziativa proposta, intese come puntualità e rigore nell'individuazione degli obiettivi e delle metodologie.
2. Le domande di contributo per le attività di cui all'art. 3 devono essere presentate nei termini indicati dall'art. 12 comma 5), e possono riguardare:
- a. **single iniziative/manifestazioni/eventi programmati**, limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione delle stesse;
 - b. **spese per l'acquisto di beni durevoli** (attrezzature e mezzi) che producano positive ricadute sull'attività od iniziativa proposta o che siano indispensabili per l'attività del soggetto richiedente;
 - c. **single manifestazioni** culturali, sportive, turistiche e ad alta valenza sociale per la comunità locale **non sottoposte alla programmazione ordinaria**, che non possono essere presentate nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria, rispettando il termine di cui all'art. 12 comma 6, nei limiti delle disponibilità di bilancio residue.
3. I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti la realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è quindi vincolata all'impegno dei soggetti beneficiari all'utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
4. Non sono ammesse a contributo le iniziative che abbiano quale scopo la raccolta di fondi per beneficenza od atti di liberalità.
5. L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione della Comunità.
6. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore al 90% (novanta) del disavanzo risultante dal bilancio preventivo di cui all'art. 12.
7. A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato da parte del Comitato esecutivo della Comunità un punteggio massimo pari a 100. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è calcolato in base alle dichiarazioni espresse in fase di presentazione della domanda, utilizzando uno dei moduli specifici per settore di intervento, e rispecchianti i criteri generali contenuti nel presente articolo.
- La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei singoli progetti/attività) per l'assegnazione dei punteggi è rimandata ad apposita delibera del Comitato esecutivo, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

L'importo fissato dai documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente verrà ripartito tra i richiedenti che avranno riportato il punteggio di almeno 10 punti con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{importo stanziato a bilancio}}{\text{sommatoria punteggi totali assegnati alle domande ammesse}} * \text{punteggio specifico assegnato a ciascuna domanda ammessa}$$

con arrotondamento dei conteggi a due cifre decimali e comunque nella misura massima del 90% (novanta) del disavanzo risultante dal bilancio preventivo prodotto ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

8. Sono assegnati in via prioritaria contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico richiesti per attività sottoposta a programmazione ordinaria (comma 2 lett. a. e lett. b.).
La quota di stanziamento a bilancio residua è quindi destinata alle domande di contributo per manifestazioni non sottoposte a programmazione ordinaria (comma 2 lett. c.).
9. L'intervento della Comunità a sostegno di attività ed iniziative può anche consistere, in termini sostitutivi agli interventi di carattere finanziario, nella concessione in comodato gratuito di locali, spazi, impianti o attrezzature di proprietà.

Art. 14 **Casi di esclusione**

1. E' esclusa la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei casi di seguito riportati:
 - a) ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro, salvo quanto previsto all'art. 4 comma 2;
 - b) a persone fisiche;
 - c) ai soggetti che costituiscono articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
 - d) per le attività promosse in settori di intervento non contemplati dal presente regolamento;
 - e) per le attività e le iniziative di prevalente interesse locale (sagre paesane, feste patronali, etc.);
 - f) per le attività e le iniziative nelle quali è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche in difformità alle previsioni contenute nel protocollo sulla limitazione dell'uso di sostanze alcoliche;
 - g) per le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte della Comunità non costituisce un fattore determinante per il loro svolgimento;
 - h) per le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
 - i) per le attività e le iniziative promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sul territorio della Valle di Sole sia comunque sufficiente;
 - j) per le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - k) per le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio della Valle di Sole, salvo che non siano compartecipate dalla Comunità ai sensi dell'art. 4, comma 5 e nei casi previsti dal comma 7, del presente regolamento.

L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti indicati al precedente art. 4.

Art. 15

Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i principi e criteri generali di cui all'art. 13.
2. A seguito dell'istruttoria da parte del Servizio competente verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente.
3. Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 10 punti.
4. Saranno dichiarate ammissibili a contribuzione le richieste utilmente collocate in graduatoria, con i limiti indicati all'art. 13, non superando in ogni caso il livello massimo di stanziamento fissato dai documenti di programmazione economico/finanziaria dell'Ente.
5. Del contributo assegnato è data comunicazione al soggetto beneficiario con la precisazione di eventuali spese non ammesse.
6. Eventuali economie di spesa possono essere utilizzate per il finanziamento di spese legate ad attività non sottoposte alla programmazione ordinaria.

Art. 16

Tempi del procedimento

1. L'istruttoria relativa alle richieste di contributi e di altri benefici è completata entro 60 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste.
2. Non sono ammesse varianti alla domanda presentata qualora esse determinino una richiesta di contributo più elevato.
3. Il procedimento è concluso con provvedimento espresso adottato dal Comitato esecutivo entro 90 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste.

Art. 17

Termine e documentazione per la liquidazione del contributo

1. La liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta

in relazione all'attività svolta o all'iniziativa organizzata, secondo apposito modello predisposto dalla Comunità (Allegato B) e nello specifico:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta per la quale è stato concesso il contributo;
- b) rendiconto finanziario secondo il modello fornito dall'Ente in cui sono evidenziate entrate ed uscite;
- c) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
- d) dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale.

2. Per la sola liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico **per l'acquisto di beni durevoli** (attrezzature, mezzi) ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. b), oltre alla documentazione prevista al precedente comma 1, devono essere presentati i giustificativi di spesa costituiti da fatture o da altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario.
3. La rendicontazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata, a pena di revoca della concessione del contributo, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'attività svolta o dell'iniziativa organizzata, salvo motivata richiesta di proroga.
4. I controlli sulle domande ammesse a finanziamento saranno effettuati a campione sul 10% delle stesse.
5. La liquidazione del contributo è disposta dal Comitato esecutivo.
6. Le associazioni, le Onlus e le fondazioni devono pubblicare nei propri siti web, entro il 28 febbraio, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, ricevuti dalla Comunità della Valle di Sole nel corso dell'anno precedente (Legge 124 del 04 agosto 2017). L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme alla Comunità della Valle di Sole entro tre mesi (a decorrere dal 28 febbraio).

Art. 18

Rideterminazione contributo

1. In sede di liquidazione del contributo sono escluse le voci di spesa non ammesse in sede di assegnazione dello stesso nonché le voci di spesa non indicate nel preventivo di spesa. L'eventuale rideterminazione del contributo è disposta dal Comitato esecutivo nel caso il disavanzo risultante dal rendiconto finanziario prodotto ed escluso il contributo della Comunità nonché le spese non ammesse, risulti inferiore al contributo concesso, il contributo viene rideterminato nell'importo del disavanzo finale.

Art. 19

Revoca contributo

1. Il contributo è revocato in caso di:
 - a) sostanziali e gravi difformità tra l'attività svolta e l'attività prevista;

- b) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
- c) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione del contributo entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3;
- d) rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta in pareggio o in avanzo, senza l'intervento economico della Comunità;
- e) rinuncia formale da parte del beneficiario;
- f) accertamento che l'attività è già stata effettuata o è in corso alla data di presentazione della domanda.

2. La revoca del contributo è disposta dal Comitato esecutivo della Comunità. Dell'avvenuta revoca è data comunicazione all'interessato.

Art. 20

Responsabilità

1. La Comunità rimane estranea in ordine a qualsiasi rapporto od obbligazione che si instauri fra i soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico concessi dalla Comunità medesima e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità è esente da qualsiasi responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività o iniziative per le quali ha concesso contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico.

Art. 21

Applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione del Consiglio e si applica a tutte le domande di contributo inerenti agli esercizi finanziari successivi.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 5 del 09.01.2003.

Art. 22

Disposizione transitoria

1. Limitatamente per l'anno 2019, le domande volte ad ottenere la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico per le attività previste all'art. 13 comma 2, **devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 31 luglio 2019.**